

(N. 2711)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 novembre 1952*  
(V. Stampato N. 520-181) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, concernente proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, recante provvedimenti per la sistemazione dei compensi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, è ratificato con la seguente modificazione:

*Articolo unico. — Alle parole: « 31 dicembre 1952 », sono sostituite le parole: « 31 dicembre 1955 ».*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

12 MARZO 1948, N. 367.

---

*Proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compensi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.*

---

*Articolo unico.*

È prorogata al 31 dicembre 1952, l'efficacia delle disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compensi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.